



OGGETTO: ammortizzatori sociali in deroga – Procedura per la fruizione della CIG in deroga –  
Principali ammortizzatori sociali vigenti.

La legge finanziaria per il 2009 ha previsto la possibilità di concedere, in deroga alla normativa vigente e sulla base di accordi regionali recepiti in sede governativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIG in deroga) e di mobilità a lavoratori dipendenti da imprese escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali.

### **CIG IN DEROGA**

Per quanto attiene al Friuli Venezia Giulia l'accordo sulla CIG in deroga risale alla fine del mese di maggio. Nel corso dello scorso mese di giugno sono stati forniti diversi chiarimenti sulla applicazione pratica. Pur sottolineando che esistono ancora alcuni dettagli da chiarire, specie con riferimento alle modalità di erogazione dei fondi da parte dell'Inps, lo strumento può ora dirsi pienamente operativo.

### **Sospensione**

Nel periodo di CIG in deroga il rapporto di lavoro con i dipendenti interessati dal provvedimento rimane sospeso, ovvero non è prevista prestazione lavorativa e conseguentemente non è previsto pagamento di retribuzione. Le ore di CIG fruita sono parzialmente compensate con una indennità che orientativamente va dai 5,50 ai 6,50 euro/ora. Tale indennità viene pagata ai dipendenti mensilmente direttamente dall'Inps.

### **Causali**

Qualunque ipotesi di crisi che comporti un calo di lavoro consente il ricorso alla CIG in deroga.

### **Aventi diritto**

Aziende prive di ammortizzatori sociali ovvero escluse dal campo di applicazione di CIG e CIGS. Ad esempio: imprese con inquadramento Inps commercio con meno di 50 dipendenti, imprese artigiane, liberi professionisti. I dipendenti interessati devono avere minimo 90 giorni di anzianità aziendale. Per quanto attiene alle imprese industriali che possono sempre ricorrere alla CIG ordinaria nazionale è possibile fruire della CIG in deroga regionale per gli apprendisti.

### **Procedure**

Per ricorrere alla CIG in deroga è obbligatorio fare un accordo con le organizzazioni sindacali. Solo dopo avere raggiunto l'accordo è possibile sospendere i dipendenti interessati. Nel caso di aziende associate alle associazioni di categoria degli artigiani e dei commercianti l'accordo deve essere espletato presso il rispettivo Ente Bilaterale Territoriale. Le imprese artigiane aderenti all'Ebiart prima di ricorrere alla CIG in deroga regionale devono fruire della disoccupazione in sospensione con intervento Ebiart.

Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione è necessario predisporre la domanda (corredata da una serie di allegati) che va inoltrata alla Regione e alla competente Sede Inps. All'Inps vanno inviati anche appositi modelli a consuntivo riepilogativi delle ore fruita mese per mese da ogni dipendente.

**Lo Studio si rende disponibile a seguire l'iter necessario per la concessione con la precisazione che, per motivi organizzativi, tutte le procedure appena descritte dovranno necessariamente svolgersi presso la Sede dello scrivente Studio.**

Considerato che in sede governativa le aziende sono state invitate più volte ad utilizzare tutti i possibili ammortizzatori sociali, scegliendo i licenziamenti come ultima ratio, alleghiamo una scheda riassuntiva dei principali ammortizzatori diffusa dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Udine.

## CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

Fonte: legge 164/1975

CAMPO DI APPLICAZIONE	LAVORATORI DESTINATARI	CAUSE DI RICORSO	DURATA	IMPORTO	DOMANDA
imprese industriali in genere  imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo  società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività industriale	operai impiegati quadri	riduzione o sospensione dell'attività produttiva a causa di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai dipendenti o situazioni temporanee di mercato	max 13 settimane; la durata può essere prorogata fino a 12 o 24 mesi	80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata per le ore non lavorate	la domanda deve essere presentata all'ufficio competente dell'INPS entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro

## CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

Fonte: legge 223/1991

CAMPO DI APPLICAZIONE	LAVORATORI DESTINATARI	CAUSE	REQUISITI	DURATA	IMPORTO	DOMANDA
imprese che occupano più di 15 dipendenti nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta tra cui: imprese industriali, comprese quelle del settore edile e lapideo; imprese artigiane con più di 15 dipendenti se è in CIGS la committente che esercita influsso gestionale prevalente; società cooperative; società cooperative agricole e consorzi; settori ausiliari del servizio ferroviario o del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile; imprese commerciali con più di 50 dipendenti; le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti; le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; imprese commerciali con oltre 200 dipendenti; imprese sottoposte a procedure concorsuali il cui requisito occupazionale si intende riferito ai 6 mesi precedenti la data di assoggettamento all'impresa ad una delle procedure concorsuali; società appaltatrici di servizi mensa o ristorazione presso imprese industriali; società appaltatrici di servizi di pulizia anche in forma cooperativa; imprese editrici di giornali, quotidiani ed agenzie di stampa.	operai impiegati quadri	sospensione dell'attività lavorativa dovuta a ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale  fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria	anzianità aziendale di almeno 90 giorni	max 12 mesi in caso di crisi aziendale	80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata per le ore non lavorate	la domanda di CIGS deve essere presentata all'ufficio competente dell'INPS entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro
				max 18 mesi in caso di procedure esecutive concorsuali		
				max 24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale		
				gli interventi ordinari e straordinari cumulati non possono superare i 36 mesi in 5 anni		

In caso di richiesta di CIGS con pagamento diretto da parte dell'INPS, la domanda di CIGS deve essere presentata entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario ( Fonte: art.7-ter, comma 2, D.L.5/2009 convertito in L.33/2009).

<b>CIG IN DEROGA</b>			
<b>LAVORATORI DESTINATARI</b>	<b>REQUISITI</b>	<b>DURATA</b>	<b>DOMANDA</b>
<i>Fonte: accordo quadro del 13 maggio 2009</i>	<i>Fonte: accordo quadro del 13 maggio 2009; art.7-ter, comma 6 D.L. 5/2009 convertito in L.33/2009</i>	<i>Fonte: accordo quadro del 13 maggio 2009</i>	<i>Fonte: accordo quadro del 13 maggio 2009</i>
<p>il trattamento di integrazione salariale in deroga è concesso a seguito di sospensione a zero ore ovvero di riduzione dell'orario di lavoro verticale od orizzontale per i dipendenti di datori di lavoro che, in base alla vigente normativa nazionale, non siano destinatari di trattamenti di integrazione salariale, ovvero che siano destinatari della sola integrazione salariale ordinaria o della sola integrazione salariale straordinaria.</p> <p>tutti i lavoratori subordinati compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci lavoratori che hanno instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato</p>	<p>anzianità lavorativa di almeno 90 giorni alla data di richiesta del trattamento</p> <p>i lavoratori devono rilasciare dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di politica attiva del lavoro.</p>	<p>max 692 ore per ciascun lavoratore</p> <p>max 466 ore in caso di lavoratori part time fino a 20 ore lavorative settimanali</p> <p>ciascuna sospensione deve avere una durata minima di 8 ore ( 4 in caso di lavoratori part time) delle quali, qualora risultino interessate più giornate lavorative, almeno 4 ( 2 in caso di lavoratori part time) per ciascuna giornata e non può riguardare la sola giornata di inizio o fine settimana</p>	<p>La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario al Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, università e ricerca. *</p> <p>Alla domanda devono essere allegati gli accordi sindacali i quali devono evidenziare: l'impossibilità per il datore di accedere alla CIG; l'avvenuto utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni ovvero la non riconducibilità della situazione di crisi nelle causali; che i lavoratori non beneficiano di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla sospensione; la causale di richiesta della CIG in deroga, che deve consistere in una situazione di crisi, non implicante cessazione di attività; le motivazioni specifiche dell'intervento di CIG in deroga; il periodo e il numero di lavoratori per i quali è richiesto il trattamento; l'indicazione delle aree tematiche funzionali al rafforzamento delle competenze dei lavoratori interessati dalle sospensioni e dalle riduzioni. Agli accordi devono essere allegati le dichiarazioni di immediata disponibilità ad un percorso di politica attiva del lavoro. Entro 15 giorni il datore deve presentare all'INPS provinciale il modello IG 15 (SR 47) con allegato l'accordo sindacale. I datori di lavoro devono comunicare all'INPS provinciale e al</p>

\* nelle ipotesi di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, il Servizio lavoro della Regione provvede ad autorizzare l'intervento in deroga esclusivamente a copertura dei periodi di sospensione per i quali risultino essere stati richiesti i trattamenti di cui all'art.19, comma 1, D.L. 185/2008 e l'INPS abbia rigettato le relative istanze.

I lavoratori aventi i requisiti di cui all'art.19, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L.185/2008 possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga subordinatamente all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle disposizioni di legge medesime, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente al trattamento in deroga alla normativa vigente ( art.19, comma 1-bis, D.L.185/2008 convertito, con modificazioni, in Legge 2/2009, come modificato dall'art.7-ter, comma 9, D.L.5/2009 convertito, con modificazioni, in L.33/2009).

In caso di richiesta di CIG in deroga con pagamento diretto, le imprese devono presentare la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro ( *Fonte: art.7-ter, comma 2, D.L.5/2009 convertito in L.33/2009* ).



## INDENNITA' DI MOBILITA'

*Fonte: legge 223/1991*

CAMPO DI APPLICAZIONE	LAVORATORI DESTINATARI	REQUISITI	DURATA	IMPORTO	DOMANDA
imprese con più di 15 dipendenti ammesse alla CIGS e non in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi  le imprese con più di 15 dipendenti che, in seguito a una riduzione o trasformazione dell'attività o di lavoro, decidono di effettuare un licenziamento collettivo	operai impiegati quadri	assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato  anzianità aziendale di almeno 12 mesi  almeno 6 mesi di lavoro effettivo	max 12 mesi fino a 39 anni del lavoratore  max 24 mesi da 40 a 49 anni del lavoratore  max 36 mesi oltre 50 anni di età del lavoratore	100 % della CIGS per i primi 12 mesi  80 % della CIGS tra il 13° e il 36° mese	il lavoratore deve presentare la domanda di indennità di mobilità al centro per l'impiego entro 68 giorni dal licenziamento

## MOBILITA' IN DEROGA

LAVORATORI DESTINATARI	LAVORATORI INTERESSATI	REQUISITI	DURATA	IMPORTO TRTTAMENTO PROROGATO	DOMANDA
<i>Fonti: intesa istituzionale territoriale del 06.03.2009, come modificata con intesa del 27.03.2009; accordo quadro regionale del 13 maggio 2009</i>	<i>Fonti: intesa istituzionale territoriale del 06.03.2009, come modificata con intesa del 27.03.2009; accordo quadro regionale del 13 maggio 2009</i>	<i>Fonti: intesa istituzionale territoriale del 06.03.2009, come modificata con intesa del 27.03.2009; art.7-ter, comma 6, D.L.5/2009 convertito, con modificazioni, in L. 33/2009 della legge 33/2009; accordo quadro regionale del 13 maggio 2009</i>	<i>Fonti: intesa istituzionale territoriale del 06.03.2009, come modificata con intesa del 27.03.2009; art.19, comma 9, D.L.185/2008 convertito in L.2/2009, come modificato dall'art.7-ter, comma 5, D.L.5/2009 convertito in L.33/2009; accordo quadro regionale del 13 maggio 2009</i>	<i>Fonte: art.19, comma 9, D.L.185/2008 convertito in L.:2/2009, come modificato dall'art.7-ter, comma 5, D.L.5/2009 convertito in L.33/2009</i>	<i>Fonti: intesa istituzionale territoriale del 06.03.2009, come modificata con intesa del 27.03.2009; accordo quadro regionale del 13 maggio 2009</i>
<p>lavoratori che, nel periodo dall'1.01.2009 al 31.12.2009, abbiano subito un licenziamento collettivo, plurimo ovvero individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro</p> <p>lavoratori che, nel periodo dall'1.01.2009 al 31.12.2009, si siano dimessi per giusta causa</p>	<p>tutte le tipologie di lavoratori subordinati del settore privato compresi:</p> <p>lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato apprendisti</p> <p>lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione soci lavoratori di cooperative, escluse dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali</p> <p>in base alla vigente noemativa nazionale, che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.</p>	<p>esclusione dal diritto alla percezione dell'indennità di mobilità, dall'indennità di disoccupazione o di altra tipologia di trattamento di disoccupazione (ex legge 223/1991)</p> <p>anzianità aziendale di almeno 12 mesi</p> <p>almeno 6 mesi di lavoro effettivamente prestato</p>	<p>max 4 mesi</p> <p>per l'anno 2009 i trattamenti di mobilità in deroga possono essere prorogati per periodi non superiori a 12 mesi</p> <p>nel caso di proroghe successive alla seconda, il trattamento di mobilità in deroga può essere erogato solo se il beneficiario frequenta specifici programmi di reimpiego</p>	<p>prima proroga il trattamento è ridotto del 10%</p> <p>seconda proroga il trattamento è ridotto del 30%</p> <p>proroghe successive il trattamento è ridotto del 40%</p>	<p>la domanda per il trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata all'INPS provinciale anche per il tramite dei patronati:</p> <p>entro il 31.07.2009 se il licenziamento, le dimissioni ovvero la cessazione si sono verificati nel periodo dall'1.01.2009 al 31.05.2009</p> <p>entro 68 giorni dal licenziamento ovvero dalle dimissioni se il licenziamento ovvero le dimissioni si sono verificati nel periodo dall'1.06.2009 al 31.12.2009</p>

i lavoratori devono rilasciare dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di politica attiva del lavoro al Centro per l'impiego competente anteriormente alla presentazione della domanda di trattamento ( fonte: punto 30 dell'accordo quadro regionale del 13 maggio 2009)

I lavoratori aventi i requisiti di cui all'art.19, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L.185/2008 possono beneficiare del trattamento di mobilità in deroga subordinatamente all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle disposizioni di legge medesime, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente al trattamento in deroga alla normativa vigente ( art.19, comma 1-bis, D.L.185/2008 convertito, con modificazioni, in Legge 2/2009, come modificato dall'art.7-ter, comma 9, D.L.5/2009 convertito, con modificazioni, in L.33/2009).

**INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI**

Fonte: D.P.R. 818/1957

<b>CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>DESTINATARI</b>	<b>REQUISITI</b>	<b>DURATA</b>	<b>DECORRENZA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>DOMANDA</b>
l'indennità di disoccupazione con requisiti normali spetta in caso di: licenziamento, dimissioni per giusta causa, scadenza del contratto, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per trasferimento ad una diversa sede dell'azienda, sospensione dal lavoro (*)	lavoratori subordinati, soci lavoratori di cooperative, con esclusione di quelle disciplinate dal DPR 602/1970	1) essere nello stato di disoccupazione 2) almeno 2 anni di assicurazione presso l'INPS 3) almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente	max 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni max 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni	il pagamento dell'indennità di disoccupazione decorre: dall'8 giorno successivo al licenziamento se la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni; dal 5 giorno successivo alla presentazione della domanda se questa è stata presentata dopo l'ottavo giorno	60% della retribuzione globale media degli ultimi 3 mesi per i primi 6 mesi 50% della retribuzione per i 2 mesi seguenti 40% della retribuzione per i restanti mesi l'importo non può superare € 886,31 e €1.056,26 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a €1.917,48	la domanda di indennità di disoccupazione deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro entro 98 giorni in caso di licenziamento in tronco per giusta causa



## INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO

Fonti: art.19, comma 1, lettera a) e comma 1-bis D.L.185/2008 convertito, con modificazioni, in L.2/2009, come modificati dall' art.7-ter, comma 9, D.L.5/2009 convertito, con modificazioni, in Legge 33/2009; circolare Inps n.73 del 26 maggio 2009.

DESTINATARI	REQUISITI	DURATA	IMPORTO	ADEMPIMENTI
<p>lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali</p> <p>l'indennità non si applica: ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate, nei casi di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.</p>	<p>1) almeno 2 anni di assicurazione</p> <p>2) almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione</p> <p>3) intervento integrativo a carico degli enti bilaterali pari almeno alla misura del 20% dell'importo totale dell'indennità</p>	<p>max 90 giornate annue</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>sono possibili flessibilità e articolazione in turnazioni settimanali e/o giornalieri*</p>	<p>il lavoratore riceve un trattamento pari complessivamente al 72% della retribuzione ( il 60% della retribuzione come indennità di disoccupazione + il 20% del 60% cioè il 12% della retribuzione a carico degli enti bilaterali)</p>	<p>per poter beneficiare dell'indennità i lavoratori devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione **</p> <p>Il datore di lavoro deve comunicare ai servizi competenti e alla sede INPS territorialmente competente la sospensione dell'attività lavorativa, le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati.</p>

Per ottenere l'indennità di disoccupazione il lavoratore sospeso deve presentare domanda all'Inps entro 20 giorni dall'inizio della sospensione; qualora la domanda sia stata presentata oltre tale termine, la prestazione decorre dalla data di effettiva presentazione della domanda.

Nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela di cui all'art.19, comma 1, D.L.185/2008 convertito, con modificazioni in L.2/2009, si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente ( Fonte: art.19, comma 1-bis D.L. 185/2008 come modificato dall'art.7-ter, comma 9, lettera b) D.L. 5/2009 convertito, con modificazioni, in L.33/2009)

\* Nel caso in cui la tutela di cui all'art.19, comma 1, D.L.185/2008 sia flessibile o articolata in turnazioni settimanali e/o giornalieri, è sufficiente: una sola domanda da parte del datore di lavoro all'atto della sospensione; una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda; un'unica dichiarazione del datore di lavoro attestante le motivazioni della sospensione nonché i nominativi dei lavoratori interessati ( Fonte: circolare Inps n.73 del 26 maggio 2009)

\*\* La dichiarazione di immediata disponibilità è parte integrante del mod. DS/ Sosp - COD. SR72. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un lavoro congruo ai sensi dell'art.1-quinques del D.L.249/2004 conv. in L.291/2004 o di un percorso di riqualificazione professionale ovvero nel caso in cui non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno al reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale ( Fonti: art. 19, comma 10, D.L. 185/2008 convertito, con modificazioni, in L. 2/2009 e circolare Inps 73 del 26 maggio 2009).

## INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

Fonti: D.L. 86/1988 convertito in Legge 160/1988; art.1, comma 26, Legge 247/2007

CAMPO DI APPLICAZIONE	REQUISITI	DURATA	IMPORTO
in caso di licenziamento o cessazione del contratto a termine	1) almeno 2 anni di assicurazione presso l'INPS 2) almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda 3) almeno 78 giornate lavorate nell'anno solare precedente (51 giornate in agricoltura)	numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e fino ad un massimo di 180	35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni 40% per i giorni successivi

## INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO

Fonti: art.19, comma1, lettera b) e comma 1-bis D.L.185/2008 convertito, con modificazioni, in Legge 2/2009 come modificati dall'art.7-ter, comma 9, D.L. 5/2009 convertito, con modificazioni, in L.33/2009; circolare Inps n.73 del 26 maggio 2009.

LAVORATORI INTERESSATI	REQUISITI	DURATA	IMPORTO	ADEMPIMENTI
<p>lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali</p> <p>l'indennità non si applica: ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate, nei casi di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.</p>	<p>1) almeno 78 giornate di lavoro nell'anno solare di riferimento con uno o più datori di lavoro ovvero con un solo datore di lavoro anche se in due o più periodi distinti</p> <p>2) anzianità assicurativa risalente ad almeno 2 anni precedenti il periodo di riferimento</p> <p>3) intervento integrativo a carico degli enti bilaterali pari almeno alla misura del 20% dell'importo totale dell'indennità</p>	<p>max 90 giornate annue</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>sono possibili flessibilità e articolazione in turnazioni settimanali e/o giornaliere*</p>	<p>il lavoratore riceve un trattamento pari complessivamente al 42% della retribuzione ( il 35% della retribuzione come indennità di disoccupazione + il 20% del 35% cioè il 7% della retribuzione a carico degli enti bilaterali)</p>	<p>per poter beneficiare dell'indennità i lavoratori devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione **</p> <p>Il datore di lavoro deve comunicare ai servizi competenti e alla sede INPS territorialmente competente la sospensione dell'attività lavorativa, le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati.</p>

Per ottenere l'indennità di disoccupazione il lavoratore sospeso deve presentare domanda all'Inps entro 20 giorni dall'inizio della sospensione; qualora la domanda sia stata presentata oltre tale termine, la prestazione decorre dalla data di effettiva presentazione della domanda.

Nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela di cui all'art.19, comma 1, D.L.185/2008 convertito, con modificazioni in L.2/2009, si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente ( Fonte: art.19, comma 1-bis D.L.185/2008 come modificato dall'art.7-ter, comma 9, lettera b) D.L. 5/2009 convertito, con modificazioni, in L.33/2009)

\* Nel caso in cui la tutela di cui all'art.19, comma 1, D.L.185/2008 sia flessibile o articolata in turnazioni settimanali e/o giornaliere, è sufficiente: una sola domanda da parte del datore di lavoro all'atto della sospensione; una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda; un'unica dichiarazione del datore di lavoro attestante le motivazioni della sospensione nonché i nominativi dei lavoratori interessati ( Fonte: circolare Inps n.73 del 26 maggio 2009)

\*\* La dichiarazione di immediata disponibilità è parte integrante del mod. DS/ Sosp - COD. SR72. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un lavoro congruo ai sensi dell'art.1-quinques del D.L.249/2004 conv. in L.291/2004 o di un percorso di riqualificazione professionale ovvero nel caso in cui non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno al reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale ( Fonti: art. 19, comma 10, D.L. 185/2008 convertito, con modificazioni, in L. 2/2009 e circolare Inps 73 del 26 maggio 2009).